

ALLEGATO "A" AL N. 37594 DI FASCICOLO

STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE NELLO STRERI PER LA CITTA' DI CUNEO ETS"

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita, per volontà testamentaria dell'Avvocato Nello STRERI, la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE NELLO STRERI PER LA CITTA' DI CUNEO ETS".

1.2. La "FONDAZIONE NELLO STRERI PER LA CITTA' DI CUNEO" (nel prosieguo chiamata anche per brevità la "Fondazione") è un Ente del Terzo Settore e consegue la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS).

1.3. L'Avvocato Nello (Stefano - Riccardo) STRERI è fondatore (nel prosieguo anche, per brevità, indicato come "Fondatore"), come da testamento olografo datato 25 aprile 2013, pubblicato con verbale a rogito dottor Filippo Pietro FESSIA, Notaio alla residenza di Fossano, in data 28 ottobre 2016, Repertorio numero 1116, Raccolta numero 913, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cuneo, in data 15 novembre 2016, al numero 10288, serie 1T.

ARTICOLO 2
SEDE

2.1. La Fondazione ha sede in CUNEO, via Riccardo Bongioanni numero 1, nei locali già dello studio professionale del Fondatore.

2.2. Essa opera con riferimento alla Città di Cuneo ed al suo territorio, tuttavia senza limitazione geografica.

2.3. La Fondazione è apartitica e non confessionale.

ARTICOLO 3
DELEGAZIONI ED UFFICI

3.1. Delegazioni ed uffici possono essere istituiti in altre località in Italia ed all'estero, allo scopo di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, le attività previste dal presente Statuto, nonché le attività di promozione, sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 4 SCOPO ED ATTIVITA'

4.1. La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione ha come scopo prioritario il perseguimento dell'interesse generale e civico alla valorizzazione della Città di Cuneo, attraverso ricerche e studi sulla sua storia e sulla sua cultura, anche in relazione alle vicende storiche e culturali italiane ed europee con le quali abbia avuto rapporto.

4.2. Lo scopo indicato dal Fondatore è stato così riportato nella volontà testamentaria:

"...avrà quale scopo prioritario la valorizzazione di CUNEO, la mia città che tanto ho amato, attraverso ricerche e studi sulla sua storia e sulla sua cultura."

. Lo scopo prioritario della Fondazione, pertanto, si realizzerà attraverso una serie di iniziative, distinte e complementari, che riguarderanno:

. compatibilmente con la stabilità del suo assetto patrimoniale, il finanziamento, in modo indipendente o in collaborazione con altri Enti regionali, nazionali e internazionali, di azioni di ricerca, studio e promozione culturale che abbiano rapporto con il territorio, sotto forma di premi per opere edite ed inedite (anche teatrali o cinematografiche) inerenti fatti e personaggi Cuneesi, di convegni di studio, produzioni medial, televisive e cinematografiche;

. l'istituzione periodica di borse di studio con apposito bando pubblico.

Le borse ed i premi verranno assegnati da una giuria qualificata e con un Presidente (autore, giornalista, regista) insigne a livello nazionale.

La Fondazione porrà particolare attenzione alla conservazione della memoria di fatti e personaggi che lasciarono una traccia nella vita culturale e sociale della città nella sua tradizione letteraria, teatrale, filosofica e artistica.

Nello specifico, la Fondazione dovrà avere come obiettivo di favorire una ricostruzione storico oggettiva della vita culturale e politica Cuneese, specie dall'anno 1943, e di contribuire a mantenere viva la memoria di quanti con il loro impegno fecero crescere la città in uno spirito di libertà e democrazia (ivi compresa la memoria del padre del Fondatore e dello zio di questi, Notaio Riccardo Bongioanni).

4.3. La Fondazione avrà altresì come scopo la conservazione, con il Comune di Somano (CN), del monumento-museo della Resistenza

"Giustizia e Libertà" di Somano;

. e dovrà indire un premio letterario con significativo importo da assegnarsi ad un lavoro sulla presenza e sull'attività, anche sociale e politica, della Formazione "G.L. Banda Monte Bram" nell'Alta Langa durante la Resistenza con riguardo alla "Pianurizzazione" ed alla "Liberazione di Torino".

4.4. Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni immobili e di beni mobili, anche registrati, la conclusione di contratti di locazione, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati ritenute funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque detentrica;
- c) collaborare con e partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. Quest'ultima può, ove il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, ovvero stabilire con gli stessi rapporti formalizzati che ne prevedano forme partecipative all'intero della Fondazione medesima, anche attraverso le opportune modificazioni statutarie;
- d) collaborare e creare sinergie con istituti culturali, musei, accademie, fondazioni, associazioni, che si occupano di diffondere ed approfondire la storia della città di Cuneo;
- e) esercitare, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di vendita, con particolare riferimento ai settori dell'editoria e del merchandising, nei limiti delle leggi vigenti;
- f) accettare donazioni, eredità, legati, altre liberalità, in denaro o costituite da altri beni in natura;
- g) prestare opere di titolarità della Fondazione ad enti pubblici o privati per il periodo di durata dell'esposizione;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 4 BIS
INQUADRAMENTO NELLE ATTIVITA'
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

4 bis.1. In relazione al conseguimento della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), la Fondazione iscrive i propri scopi nelle seguenti attività di interesse generale - per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5 lett.d) D.Lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.5 lett.h) D.Lgs.117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art.5 lett.f)D.Lgs.117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 lett.i) D.Lgs. 117/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con le esclusioni previste dall'art. 5 del CTS (art. 5 lett. e) D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (art. 5 lett. k) D.Lgs.117/2017).

4 bis. 2. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili che il Fondatore ha indicato come assegnati alla medesima nelle sue volontà testamentarie.

La consistenza dei predetti beni è quella risultante dall'atto costitutivo, dalla dotazione attribuita per testamento del Fondatore, e dagli eventuali atti di dotazione successivi, e non è comunque inferiore al limite di legge previsto per il riconoscimento della personalità giuridica.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

5.2. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

5.3. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali e/o proventi di attività istituzionali o comunque connesse;
- oblazioni o contributi di persone fisiche e di persone giuridiche, sia pubbliche che private, non espressamente destinati a patrimonio;
- canoni ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

5.4. Le elargizioni liberali, i lasciti e le donazioni sono accettati dal Consiglio d'Amministrazione, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie. Le rendite verranno erogate secondo i criteri e le modalità previste dagli articoli 4 et 8 del presente Statuto.

ARTICOLO 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1. L'esercizio finanziario si apre all'1 (uno) gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

6.2. Nell'imminenza della chiusura dell'esercizio, il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo e, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il bilancio

consuntivo dell'esercizio precedente.

6.3. La Fondazione non ha finalità commerciali e di profitto ed è tenuta ad impiegare le entrate, gli utili e gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

È pertanto vietato distribuire in qualsiasi forma, anche indirettamente, avanzi di gestione, fondi, riserve o quote di patrimonio durante la vita della Fondazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

ARTICOLO 7 ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- c) il Segretario;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Revisore, quando obbligatorio ai sensi di legge.

ARTICOLO 8 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

8.1. La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da non meno di tre e non più di dodici componenti.

I Consiglieri sono nominati in stretta correlazione alle disposizioni testamentarie sopra citate.

. Presidente della Fondazione è la signora Cristiana DELPRETE STRERI, salva rinuncia.

8 1 bis. Disposizione transitoria - Fino al 30 settembre 2024 il Consiglio di Amministrazione è costituito da non meno di tre componenti, tra i quali la Presidente Cristiana DELPRETE STRERI e la Consigliera Rossella Maria Ludovica STRERI, individuati in coloro che - designati dal Fondatore - risultino accettare la carica al momento dell'atto costitutivo o - successivamente - entro il termine suddetto. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine medesimo, il Consiglio di Amministrazione procederà alla definitiva ricognizione dei componenti designati dal Fondatore che risultino avere accettato la carica, provvedendo, se necessario, ai sensi del successivo punto 8.2.

8.2. In caso di mancanza o inapplicabilità delle disposizioni testamentarie:

- (i) i Consiglieri mancanti sono nominati dal Consiglio di

Amministrazione costituito da quelli che hanno conseguito la carica;

(ii) il Consiglio d'Amministrazione nomina il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente tra i suoi membri.

8.3. Pena la relativa decadenza che verrà pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi delle ipotesi infra indicate, non possono rivestire la carica di Consigliere d'Amministrazione, nè di Segretario, coloro i quali:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;

- siano sottoposti a misure di prevenzione, di cui alla Legge 1423/1956 ed alla Legge 575/1965 e s.m.i.;

- siano stati condannati con sentenza irrevocabile, anche di applicazione della pena su richiesta di parte, alla reclusione per periodo superiore ad un anno, per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato.

8.4. Salvo che si tratti di Consiglieri nominati per disposizione testamentaria, e quindi vitalizi, i Consiglieri di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rinominati senza interruzioni di mandato.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino alla data di naturale scadenza; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la sostituzione dei medesimi e, sino a che questa sia effettuata ai sensi dell'articolo 8.2. del presente Statuto, rimangono in carica i Consiglieri uscenti.

Pertanto, 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza per fine mandato, devono essere attivate le procedure per la sostituzione dei Consiglieri in scadenza.

8.5. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano per 4 (quattro) volte consecutive alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima.

Qualora venisse meno, contestualmente, la totalità dei Consiglieri, ovvero gli stessi si riducessero a meno di tre, per dimissioni, decadenza o per altra causa, il Presidente - o chi ne faccia legittimamente le veci -, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi di tale evento, dovrà provvedere alla ricostituzione del Consiglio con propria determinazione.

Il Presidente potrà compiere, nel frattempo, i soli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, con specifica

indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità che li giustificano, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere entro sessanta giorni alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione con le modalità sopra indicate, provvederà il Sindaco di Cuneo al compimento degli atti necessari.

8.6. La gestione della Fondazione spetta esclusivamente al Consiglio d'Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione degli scopi definiti dagli articoli 4 et 4 bis del presente Statuto.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
- b) definire ed attuare i programmi operativi riguardanti lo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- d) nominare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, nonché i componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dallo Statuto, con la maggioranza prevista dall'art.8.8;
- e) approvare il regolamento della Fondazione;
- f) amministrare il patrimonio e le risorse finanziarie della Fondazione;
- g) fissare annualmente l'ammontare complessivo massimo da devolvere alle borse di studio e ai premi letterari ed assimilati;
- h) deliberare l'accettazione di donazioni, elargizioni liberali e lasciti testamentari effettuati a favore della Fondazione;
- i) deliberare le modifiche statutarie ed assumere le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione, da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge, ma ciò solo con la maggioranza prescritta dall'articolo 8.8. del presente Statuto;
- l) procedere all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme vigenti;
- m) provvedere alla nomina del Segretario della Fondazione, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 10 del presente Statuto;
- n) procedere al compimento di qualsiasi altro atto inerente alla gestione, all'impiego del patrimonio e delle sue rendite, nonché allo svolgimento delle attività della Fondazione.

8.7. Allo scopo di provvedere alla gestione, il Consiglio

d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, utile o necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali e per lo svolgimento della propria attività.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare alcuni poteri inerenti alla gestione corrente ed all'ordinaria amministrazione al Presidente, al Vice Presidente oppure a singoli Consiglieri, anche costituendoli in Comitato Esecutivo

Su determinati argomenti e questioni, specie di carattere storico, letterario ed artistico, il Consiglio d'Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione e della consulenza di persone particolarmente esperte e qualificate nei predetti settori, che potranno essere invitate a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione per dare il loro parere, che, comunque, non sarà vincolante.

8.8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A ciascun membro spetta un voto. Questo non può essere dato per rappresentanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione, il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio d'Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i Consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il loro voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Le modifiche statutarie, le designazioni di cui all'art. 8.6 lett.d) dello Statuto, lo scioglimento della Fondazione devono essere deliberati da almeno i tre quarti dei membri del Consiglio d'Amministrazione, arrotondati per eccesso.

8.9. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, eccezionalmente anche

in luogo diverso dalla sede dell'Ente, almeno 2 (due) volte all'anno per approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta il Presidente od il Vice Presidente lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti. La convocazione è fatta mediante avviso recante l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza. L'avviso è comunicato, dal Presidente o da chi ne fa le veci, ai membri del Consiglio d'Amministrazione, all'Organo di controllo ed al Revisore, se nominato, con qualunque mezzo che ne garantisca il pervenimento ai destinatari almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, il termine di preavviso è ridotto a tre giorni.

Sono valide le adunanze non formalmente convocate se sono presenti tutti i Consiglieri in carica, l'Organo di controllo ed il Revisore, se nominato.

8.10. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in assenza di questi, nell'ordine, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano presente.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere redatti, senza ritardo, su apposito libro a cura del Presidente e del Segretario. Il verbale deve essere sottoscritto sia dal Presidente che dal Segretario.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

9.1. Il Presidente ed il Vice Presidente, in difetto di disposizioni del Fondatore e del presente statuto, sono eletti dal Consiglio d'Amministrazione tra i suoi membri.

Il Presidente ed il Vice Presidente, quest'ultimo in caso di assenza o impedimento del primo, hanno, individualmente, il potere di legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2. Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni e dei programmi approvati dal Consiglio d'Amministrazione, vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

ARTICOLO 10

SEGRETARIO

10.1. Il Consiglio d'Amministrazione nomina - quando non diversamente disposto dal Fondatore, anche tra persone estranee - un

Segretario con il compito di collaborare con il Presidente per l'attuazione delle iniziative e delle attività deliberate dal Consiglio d'Amministrazione e di dirigere la Fondazione sul piano tecnico-organizzativo.

10.2. Le mansioni del Segretario saranno determinate dal Consiglio d'Amministrazione con propria deliberazione nel rispetto dei limiti di legge.

10.3. Il Segretario provvede a verbalizzare lo svolgimento delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione.

10.4. Qualora il Segretario non sia un dipendente della Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione, al momento della sua nomina, provvederà, se necessario, a stabilire la durata dell'incarico ed il compenso. Se il Segretario riveste anche qualifica di Consigliere, il compenso non potrà comunque eccedere il limite massimo previsto dalle disposizioni del CTS.

ARTICOLO 10 BIS ORGANO DI CONTROLLO

10 bis. 1. L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di amministrazione.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica per il tempo fissato all'atto della nomina, anche a tempo indeterminato, e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10 bis. 2. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

10 bis. 3. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 11 REVISORE DEI CONTI

11.1 La Fondazione - quando ne ricorre l'obbligo di legge - nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza nell'atto costitutivo - se ne ricorrono le condizioni - e successivamente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali, e comunque tratti da una lista di tre nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica per il tempo fissato all'atto della nomina, anche a tempo indeterminato, ed è rieleggibile.

11.3 La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere d'Amministrazione della Fondazione.

11.4 E' fatta salva l'applicabilità delle previsioni di legge, ove queste consentano che le funzioni del Revisore siano affidate all'Organo di controllo, e ne ricorrano gli altri requisiti.

ARTICOLO 12 COMPENSI

12.1. L'ufficio di Consigliere d'Amministrazione è gratuito e non dà diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese - debitamente documentate - sostenute per l'adempimento del mandato.

12.2. All'Organo di controllo ed al Revisore spetta - salva loro rinuncia - un compenso determinato dal Consiglio d'Amministrazione, all'atto della nomina, e per tutta la durata del mandato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

ARTICOLO 12 BIS LIBRI DELLA FONDAZIONE

12 bis.1. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura del Segretario.

12 bis. 2. È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CTS – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consiglio di amministrazione di almeno tre (3) giorni.

Art. 12 TER BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 12 QUATER BILANCIO SOCIALE E OBBLIGHI PUBBLICITARI

12 quater. 1. La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di legge allo scopo previsto, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore (RUNTS), e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di legge allo scopo stabilito,

deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ARTICOLO 13 CONTROVERSIE

13.1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Cuneo.

ARTICOLO 14 DURATA, TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

14.1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

14.2 La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile.

La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art.8.8 del presente statuto.

14.3. In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti nel territorio del Comune di Cuneo o del Comune di Somano (CN), le cui finalità siano assimilabili a quelle della Fondazione, o a fini di pubblica utilità, a fronte di apposita individuazione fatta da parte del Consiglio d'Amministrazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 15 RICONOSCIMENTO DI QUALIFICA

15.1. Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di deliberare - con le ordinarie modalità deliberative - tutte quelle modifiche, integrazioni e/o soppressioni dello Statuto che si rendessero necessarie ai fini del riconoscimento dei requisiti legali per l'iscrizione come ETS nel RUNTS.

ARTICOLO 16 RINVIO

16.1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Visto, per inserzione e deposito.
Torino, lì 23 maggio 2024

F.ti: Graziano LINGUA

Cristiana DELPRETE

Chiara GIORDANENGO

Paola PANSA

Claudio PAOLAZZO

Massimo MARTINELLI

Riccardo MOLETTI

Rossella Maria Ludovica STRERI

Giuseppe GIACALONE

Denise ATZORI

ANDREA GANELLI